

**ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO QUADRO
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA**

TRA

PagoPA S.p.A., istituita ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» (GU n. 36 del 12-2-2019), nel seguito indicata come “**Società**” o “**Committente**”, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazza Colonna 370, c.a.p. 00187, società con socio unico e capitale sociale i.v. di euro 1.000.000, CF e P.IVA 15376371009 nella persona dell'Amministratore unico Giuseppe Virgone

E

la SIA s.p.a., nel seguito indicata come la “**SIA**”, il “**Prestatore**” o il “**Fornitore**”, con sede e domicilio fiscale in Milano, Via Gonin 36, c.a.p. 20147, codice fiscale e partita IVA n. 10596540152, nella persona del legale rappresentante in qualità di Presidente p.t., dott. Federico Lovadina

(congiuntamente la Società e SIA nel seguito indicate come le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) in data 20 dicembre 2019, è stato stipulato con la SIA il Contratto Quadro (di seguito, CQ) per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 3 del CQ, dei Servizi e dei Servizi Correlati, entrambi come definiti all'articolo 1 del CQ;
- b) il CQ è in corso di esecuzione per quanto concerne l'erogazione dei Servizi, ossia dei Servizi Tecnologici e dei Servizi Evolutivi (definiti e descritti all'Allegato 1 del CQ) e dei Servizi di Assistenza (definiti e descritti all'Allegato 1 bis del CQ);
- c) ai sensi dell'articolo 3 del CQ il Prestatore si rendeva disponibile all'erogazione in favore della Società altresì dei Servizi Correlati, ossia dei servizi accessori o correlati ai Servizi che saranno di volta in volta identificati e concordati tra le Parti;
- d) successivamente alla stipula del CQ e precisamente con l'articolo 21, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 è stata disposta l'introduzione dei commi 2-sexies e 2-septies all'articolo 5 del D. Lgs n. 82/2005 (CAD);
- e) ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 5 del CAD *“La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto*

2015, n. 127”;

- f) ai sensi del comma 2-septies dell’articolo 5 del CAD *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies”*;
- g) è ancora in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) di cui al comma 2-septies dell’articolo 5 del CAD e dunque sono ancora in corso di definizione le regole tecniche di funzionamento della Piattaforma pagoPA per l’attuazione del comma 2-septies dell’articolo 5 del CAD;
- h) l’articolo 1, comma 288 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, le quali effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi;
- i) l’articolo 1, commi 288 e 289, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto l’adozione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di un regolamento per definire le condizioni i criteri per l’attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti e all’individuazione degli strumenti di pagamento elettronici e delle attività rilevanti, sempre ai fini dell’attribuzione del rimborso;
- j) l’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal decreto-legge 14 Agosto 2020 n. 104, che consente al Ministero dell’economia e delle finanze di avvalersi della la società PagoPA S.p.A., nonché della Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289, e di procedere alle attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi;
- k) nella G.U. n. 296 del 28 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del 24 novembre 2020, n. 156 del Ministro dell’economia e delle finanze per l’attuazione dell’articolo 1, commi 288, 289, 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l) pertanto, la Società è chiamata a implementare le funzionalità della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell’articolo 5 del CAD (di seguito, la Piattaforma pagoPA) al fine di dare concreta attuazione ai commi 2-sexies e 2-septies dell’articolo 5 del CAD e all’articolo 1, commi 288, 289, 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dell’emanato Decreto Ministeriale di cui al

- punto che precede e dell'emanando DPCM di cui alla lettera g) che precede;
- m) tali implementazioni della Piattaforma pagoPA di fatto si esplicano con l'erogazione da parte del Prestatore dei Servizi Correlati di cui agli articoli 1 e 3 del CQ;

CONSIDERATO CHE

- dal punto di vista contrattuale, per la realizzazione di quanto sopra, risulta necessario modificare e/o integrare il CQ, inter alia, definendo i Servizi Correlati che risultano essere necessarie per l'attuazione dei commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 5 del CAD e dell'articolo 1, commi 288, 289, 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dei relativi emanandi decreti secondo quanto previsto nel presente atto (di seguito, "Atto Aggiuntivo");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Atto Aggiuntivo si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'articolo 1 del CQ.

Art. 2

(Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Allegato 1a: Servizio tecnologico di erogazione per il Registro Transazioni Digitali;
 - Allegato 1b: Servizio tecnologico di erogazione per la Fatturazione Automatica;
 - Allegato 1c: Servizio tecnologico di erogazione per il Bonus Pagamenti Digitali;
 - Allegato 2: Corrispettivi per i servizi tecnologici di erogazione per il Registro Transazioni Digitali, Fatturazione Automatica e Bonus Pagamenti Digitali;
 - Allegato 3: Livelli di servizio - PagoPA S.p.A. - Registro Transazioni Digitali (RTD);
 - Allegato 4: Allegato sicurezza PagoPA S.p.A - Centro Stella.

Art. 3

(Oggetto dell'Atto Aggiuntivo)

1. Oggetto del presente Atto Aggiuntivo è la modifica e l'integrazione del CQ.

2. In particolare, all'articolo 9, comma 1, del CQ la dicitura "*IVA esclusa*" è sostituita dalla dicitura "*oltre IVA se dovuta*" e, altrettanto, in ogni parte dell'Allegato 3, Parte A al CQ e dell'Allegato 3, Parte B al CQ, nonché in ogni altro ed eventuale riferimento contrattuale e/o documento allegato al CQ ove la dicitura "*IVA esclusa*" sia presente.
3. In considerazione di quanto stabilito al comma che precede e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 14 del presente Atto Aggiuntivo, le Parti concordano che l'articolo 19 del CQ rimane applicabile al CQ e, altresì, al presente Atto Aggiuntivo, ancorché possano sussistere delle prestazioni oggetto del CQ e/o del presente Atto Aggiuntivo per le quali l'IVA non dovesse risultare dovuta.
4. Ad integrazione dell'articolo 3 del CQ e/o maggiore dettaglio in merito ai Servizi Correlati, le Parti con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo accettato e si impegnano a quanto stabilito nei documenti allegati al presente Atto Aggiuntivo di cui all'articolo 2 che precede per lo sviluppo, la messa in produzione e la gestione delle componenti RTD, FA e BPD (congiuntamente, anche solo le "Componenti"), come meglio descritte negli stessi allegati al presente Atto Aggiuntivo.

Art. 4

(Efficacia)

1. Gli effetti del presente Atto Aggiuntivo decorrono dalla data di conoscenza da parte della Società dell'accettazione del presente Atto Aggiuntivo da parte del Prestatore, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC della Società.

Art. 5

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo è pari a Euro 10.710.000,00 (diecimilioniseicentosessantamila/00), oltre IVA se dovuta, e risulta così articolato:
 - a. € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), quale corrispettivo, una tantum, per la predisposizione della nuova infrastruttura RTD, come indicato al paragrafo 3 dell'allegato 2;
 - b. € 500.000,00 (cinquecentomila/00), quale corrispettivo, una tantum, per la predisposizione della nuova infrastruttura FA, e comprensivo del servizio di volumi di transazioni per RTD e FA processate sino al 31.12.2020; il tutto come indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - c. € 25.000,00 (venticinquemila/00), quale corrispettivo, una tantum, per le attività relative alle attività di supporto alla migrazione e presa in carico

- da parte di PagoPA S.p.A. della componente FA, come indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
- d. € 500.000,00 (cinquecentomila/00), quale corrispettivo, una tantum, per la predisposizione della nuova infrastruttura BPD; il tutto come indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - e. € 25.000,00 (venticinquemila/00), quale corrispettivo, una tantum, per le attività relative alle attività di supporto alla migrazione e presa in carico da parte di PagoPA S.p.A. della componente BPD, come indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - f. € 1.335.000,00 (unmillionetrecentotrentacinquemila/00), quale corrispettivo a massimale contrattuale determinato sulla base di stime per il servizio di volumi di transazioni per RTD processate sino alla scadenza del presente Atto Aggiuntivo; il tutto tenuto conto dei relativi corrispettivi indicati al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - g. € 5.440.000,00 (cinquemilioniquattrocentoquarantamila/00), quale corrispettivo a massimale contrattuale determinato sulla base di stime per il servizio di volumi di transazioni per FA processate sino alla scadenza del presente Atto Aggiuntivo; il tutto tenuto conto dei relativi corrispettivi indicati al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - h. € 1.185.000,00 (unmilionecentoottantacinquemila/00), quale corrispettivo a massimale contrattuale determinato sulla base di stime per il servizio di volumi di transazioni per BPD processate sino alla scadenza del presente Atto Aggiuntivo; il tutto tenuto conto dei relativi corrispettivi indicati al paragrafo 3 dell'Allegato 2;
 - i. € 1.000.000,00 (unmilione/00), quale corrispettivo a massimale contrattuale determinato sulla base di stime per il servizio di manutenzione evolutiva per RTD e/o FA e/o BPD sino alla scadenza del presente Atto Aggiuntivo; il tutto tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 6 che segue.
2. Pertanto, in considerazione di quanto previsto al comma che precede e tenuta nella debita considerazione la natura integrativa del presente Atto Aggiuntivo rispetto al CQ, l'impegno di spesa massimo per la Committente, per i volumi stimati alla data di perfezionamento del presente Atto Aggiuntivo, è pari complessivamente ad Euro 35.710.000,00 (trentacinquemilionisettecentodiecimila/00), ossia ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) di cui all'articolo 9 del CQ, oltre Euro 10.710.000,00 (diecimilionisettecentodiecimila/00) di cui al comma 1 del presente articolo; il tutto oltre IVA, se dovuta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere periodicamente informata la Società, con modalità e tempistiche indicate da quest'ultima, sullo status delle attività

oggetto del presente Atto Aggiuntivo, ivi inclusa la progressione delle attività rispetto ai massimali sopra indicati, e ad allertare la Società con ragionevole anticipo circa il possibile raggiungimento dei medesimi. Resta ferma la possibilità della Società di gestire i massimali di cui alle lettere dalla f) alla i) del precedente comma 1 a seconda dell'andamento dei progetti ai quali i medesimi massimali sono afferenti e comunque nel rispetto del corrispettivo massimale complessivo di cui al comma 1.

4. Il Fornitore accetta, sin da ora, che, senza necessità di un accordo modificativo tra le Parti, ma previa semplice richiesta presentata dalla Società, quest'ultima potrà aumentare uno o più d'uno dei massimali contrattuali di cui alle lettere da e) a i) a fronte di un eguale decremento complessivo di uno o più d'uno degli stessi massimali contrattuali di cui alle lettere da e) a i), a condizione comunque del rispetto del massimale contrattuale complessivo del presente Atto Aggiuntivo.
5. Resto inteso tra le Parti che in alcun modo la Società si impegna a garantire minimi prestazionali e/o al raggiungimento dei massimali di cui alle lettere dalla f) alla i) del precedente comma 1 e/o al raggiungimento del massimale complessivo indicato nel presente articolo.

Art. 6

(Modalità contrattuali, termini e penali)

1. Per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Atto Aggiuntivo, le Parti stabiliscono quanto segue:
 - a. il Prestatore sottoscrive e consegna alla Società, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il documento di "pronti al collaudo" per la componente Registro Transazioni Digitali (RTD) realizzata secondo le linee guida architetturali e applicative di cui all'Allegato 1a al presente atto;
 - b. il Prestatore si impegna ad inviare entro e non oltre il 31 marzo 2021 alla Società il documento di "pronti al collaudo" per la componente Fatturazione Automatica (FA) realizzata secondo le linee guida architetturali e applicative di cui all'Allegato 1b al presente atto;
 - c. il Prestatore sottoscrive e consegna alla Società, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il documento di "pronti al collaudo" per la componente Bonus Pagamenti Digitali (BPD) realizzata secondo le linee guida architetturali e applicative di cui all'Allegato 1c al presente atto;
 - d. il Prestatore si impegna ad integrare i n. 12 Acquirer di cui al paragrafo 2 dell'allegato 2, entro e non oltre il 7 dicembre 2020, tenuto conto, comunque, della disponibilità delle controparti ad adeguare i propri

sistemi per le necessarie integrazioni con la piattaforma nei tempi concordati;

- e. il Prestatore si impegna ad integrare i n. 10 Issuer nazionali e i n. 3 Provider di cui al paragrafo 2 dell'allegato 2, entro e non oltre il 15 dicembre 2020 per gli Issuer entro e non oltre 31 giugno 2021 per i Provider, a condizione che la Società ne abbia fatto richiesta al Prestatore, anche a mezzo semplice mail, con un preavviso di almeno n. 15 giorni lavorativi, tenuto conto, comunque, della disponibilità delle controparti ad adeguare i propri sistemi per le necessarie integrazioni con la piattaforma nei tempi concordati
2. Le Parti riconoscono in capo alla Società il diritto di prorogare uno o più di uno dei termini di cui ai punti da a. ad e. di cui al comma 1 del presente articolo laddove, per necessità sopravvenute, non imputabili alle Parti, ivi inclusa il caso in cui per effetto dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2-septies dell'articolo 5 del CAD e/o dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione dell'articolo 1, commi 288, 289, 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo sviluppo di una o più d'una delle Componenti, dovesse essere diverso da quanto previsto nelle linee guida architetture e applicative rispettivamente di cui all'Allegato 1a e/o all'Allegato 1b e/o all'Allegato 1c del presente atto, con obbligo della Società di comunicare tale proroga con un preavviso minimo di 20 giorni solari al Prestatore.
3. Le Parti stabiliscono che per ogni giorno solare di documentato ritardo da parte del Prestatore, per fatti esclusivamente addebitabile allo stesso, rispetto ai termini di cui ai punti da a. ad e. che precedono o degli stessi come prorogati dalla Società, quest'ultima potrà applicare, ove rispettato il preavviso minimo di 20 giorni di cui al comma che precede, una penale giornaliera pari (i) all'0,9% del relativo corrispettivo, dal 1° al 10° giorno di ritardo decorso inutilmente il preavviso minimo di 20 giorni, (ii) al 0,7% del relativo corrispettivo, dal 11° al 20° giorno di ritardo decorso inutilmente il preavviso minimo di 20 giorni, (iii) al 0,5% del relativo corrispettivo, dal 21° giorno di ritardo decorso inutilmente il preavviso minimo di 20 giorni.
4. Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto delle penali stabilite negli allegati al presente Atto Aggiuntivo per l'attività di gestione delle Componenti e per l'erogazione dei relativi servizi.
5. Fermo restando il risarcimento del maggiore danno, resta inteso che la Società potrà applicare al Prestatore un complessivo ammontare di penale di cui al comma 3 che precede al massimo pari a € 220.000,00, con ogni diritto di decurtare la somma complessiva dovuta a titolo di penale, dall'importo

imponibile del relativo corrispettivo una tantum, tenuto in considerazione che il punto d. di cui al comma 1 del presente articolo inerisce il corrispettivo per la predisposizione delle componenti RTD e BPD mentre il punto e. di cui al comma 1 del presente articolo inerisce il corrispettivo per la predisposizione delle componenti RTD e FA.

6. Il Prestatore, sia per la componente Registro Transazioni Digitali (RTD) sia per la componente Fatturazione Automatica (FA), sia per la componente Bonus Pagamenti Digitali (BPD) si impegna, per quanto di propria competenza e in linea con quanto previsto nell'articolo 14 dell'Allegato 2 al CQ "Accordo sul trattamento dei dati personali e misure di sicurezza", a redigere e presentare alla Società una bozza di valutazione di impatto ("DPIA") relativamente ai servizi oggetto del presente Atto Aggiuntivo, entro 10 giorni solari per BPD e entro 60 giorni solari per FA in entrambi i casi successivi all'invio del relativo documento di "pronti al collaudo" e, comunque, redatta secondo i criteri stabiliti dagli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 679/2016, nonché si impegna a fornire tempestivamente alla Società ogni informazione di cui la Società dovesse necessitare per modificare e/o integrare e comunque finalizzare la relativa DPIA.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a accettare e rispettare eventuali istruzioni e obblighi che dovessero essere richiesti dalla Società a seguito della presentazione della relativa DPIA. La DPIA dovrà essere ad se tali modifiche determinino o meno la necessità di aggiornare la DPIA. Anche a tale fine, la Società si riserva il diritto di comunicare eventuali integrazioni alla DPIA che si rendano necessarie nel corso della prestazione dei Servizi oggetto del presente Atto Aggiuntivo.
8. Infine, tenuto conto che la componente RTD risulta funzionale sia alla componente FA che alla componente BPD, il Prestatore, nella propria rendicontazione trimestralmente preliminare e strumentale all'emissione della relativa fattura, si impegna ad indicare alla Società un dettaglio delle transazioni processate affinché la Società sia in grado di comprendere se la singola transazioni processata dalla componente RTD sia anche solo potenzialmente rilevante anche ai fini della componente FA o della componente BPD.

Art. 7

(Manutenzione evolutiva)

1. In linea con quanto stabilito nell'allegato 2 del presente Atto Aggiuntivo, le Parti concordano che è inclusa nei corrispettivi una tantum, stabiliti per la predisposizione delle Componenti la manutenzione delle stesse Componenti,

ad eccezione della sola manutenzione evolutiva per la quale le Parti con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo concordano il relativo massimale contrattuale.

2. Pertanto, le Parti stabiliscono che per la richiesta da parte della Società di un intervento di manutenzione evolutiva è sufficiente una semplice richiesta al Prestatore da inviare anche a mezzo messaggio di posta elettronica.
3. Il Prestatore farà seguito a tale richiesta con l'invio di una proposta di intervento che possa rispondere alle esigenze presentate anche informalmente dalla Società e che risulti inclusiva del preventivo e del corrispettivo di spesa per tale intervento e dei termini di consegna del i “pronti al collaudo” per l'intervento realizzato.
4. Sarà cura della Società, nella persona del RUP, comunicare formalmente al Prestatore l'eventuale accettazione della proposta di intervento per avviare le relative attività di manutenzione evolutiva da parte del Prestatore nei limiti e nel rispetto della relativa proposta di intervento, come accettata dalla Società.

Art. 8

(Diritti di verifica dell'integrità)

1. In considerazione di specifiche obbligazioni che la Società ha assunto nei confronti della Banca Europea degli Investimenti, il Prestatore si impegna a quanto segue:
 - ad informare tempestivamente la Banca Europea degli Investimenti di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al progetto di riferimento del presente Atto Aggiuntivo e/o del CQ;
 - a custodire i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al progetto di riferimento del presente Atto Aggiuntivo e/o del CQ;
 - a riconoscere alla Banca Europea degli Investimenti il diritto, relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione del Prestatore concernenti il progetto di riferimento del presente Atto Aggiuntivo e/o del CQ e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 9

(Privacy)

1. Tenuto conto che, sia i Servizi oggetto del CQ, sia i Servizi Correlati oggetto del presente Atto Aggiuntivo comportano una relazione con i cittadini a cui sono resi i servizi dalla Società e che tali stessi cittadini hanno il diritto di

esercitare i loro diritti ai fini del trattamento dei loro dati personali come previsti ai sensi del GDPR, le Parti si impegnano a predisporre un documento atto ad individuare le modalità tecniche e organizzative attraverso le quali il Prestatore, nella sua qualità di responsabile ai fini privacy, possa garantire nel rispetto degli artt. 11 e 12 del GDPR, l'esercizio dei diritti ivi indicati.

Art. 10

(Fatturazione e pagamenti)

1. Per quanto riguarda la fatturazione e i relativi pagamenti, si rinvia integralmente a quanto già stabilito nel CQ e/o nei relativi allegati.
2. Le fatture emesse per le attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo dovranno riportare l'indicazione del CIG 8525581BFF, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 11

(Proprietà e diritti)

1. Le componenti software realizzate in esecuzione del presente Atto Aggiuntivo, sviluppate dal Prestatore, sono di proprietà della Società e non potranno essere utilizzate dal Prestatore in altri sistemi o per altri soggetti.

Art. 12

(Garanzie fideiussorie)

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto Aggiuntivo, il Prestatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dello stesso, presenterà alla Società una fideiussione pari al 10 (dieci) % dell'importo massimo contrattuale, stimato dalle Parti in Euro 10.710.000,00 (diecimilionisettecentodiecimila/00), e pertanto una fideiussione per un importo pari a Euro 1.071.000,00 (unmilionesettantunomila/00), a norma dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
2. La presentazione da parte del Prestatore della garanzia di cui al comma che precede è condizione per la richiesta e/o la fatturazione dei corrispettivi stabiliti al paragrafo 4 dell'Allegato 2 in acconto per i servizi oggetto del presente Atto Aggiuntivo.
3. Pertanto, in considerazione di quanto previsto al comma 1 che precede, le Parti, stabiliscono che l'importo a garanzia complessivo per i servizi oggetto del CQ e oggetto del presente Atto Aggiuntivo è pari ad Euro 3.571.000,00 (tremilionicinquecentosettantunomila/00), ossia Euro 2.500.000,00 di cui all'articolo 15, comma 1, del CQ, oltre Euro 1.071.000,00 di cui al comma 1 del presente articolo. Per il rilascio della garanzia si applicano, *mutatis*

mutandis, i criteri e le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, del CQ.

Art. 13

(Responsabilità civile)

1. In considerazione dei corrispettivi previsti all'articolo 5, comma 1, del presente Atto Aggiuntivo, le Parti stabiliscono che l'importo di cui all'articolo 22, comma 4, del CQ è modificato, in aumento, in complessivi Euro 18.000.000 (diciottomilioni/00) in sostituzione dei complessivi Euro 15.000.000 (quindicimilioni/00) previsti nel CQ (CAP). Le Parti concordano che la responsabilità contrattuale del Prestatore per inadempimento degli obblighi di cui al presente Atto Aggiuntivo e relativi ai Servizi di cui all'Allegato 1a, 1b e 1c, fatto salvo il caso di inadempimento per dolo o colpa grave, risulterà circoscritta ai danni diretti e contenuta nei limiti di un importo complessivo pari a Euro 6.500.000 (seimilionicinquecentomila/00) (SOTTO-CAP) per la durata del presente Atto Aggiuntivo. Rimane espressamente inteso che gli importi di cui al SOTTO-CAP devono intendersi parte del CAP. Si precisa, pertanto, che il SOTTO-CAP sarà sommato agli eventuali indennizzi per inadempimento del Prestatore di cui al CQ, fino in ogni caso al raggiungimento del CAP pari a Euro 18.000.000.

Art. 14

(Rinvio al Contratto Quadro)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Aggiuntivo si rinvia alle norme del CQ, ivi incluso, tra gli altri, quanto stabilito in materia di diritti industriali all'articolo 23 del CQ che è da intendersi integralmente riferito e applicabile anche ai Servizi Correlati oggetto del presente Atto Aggiuntivo e alle Componenti.

Letto, approvato e sottoscritto

per la Società

L'AMMINISTRATORE UNICO

per il Prestatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Atto Aggiuntivo, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 6 (Modalità contrattuali, termini e penali), 7 (Manutenzione evolutiva), 12 (Garanzie fideiussorie), 13 (Responsabilità Civile) e 14 (Rinvio al Contratto Quadro).

Letto, approvato e sottoscritto

per il Prestatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE